

B.E.S.

La sigla **B.E.S.** significa **Bisogni Educativi Speciali**:

sono allievi, che vivono una situazione particolare, che li ostacola nell'apprendimento e nello sviluppo a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste.

Queste situazioni causano direttamente o indirettamente — grazie all'opera mediatrice di altri fattori (personali e/o contestuali) — difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento che dovrebbero svolgersi nei vari contesti.

Queste difficoltà possono essere:

- globali e pervasive (autismo, ritardo medio - grave, minorati della vista o dell'udito, difficoltà motorie);
- più specifiche (ad esempio nella dislessia);
- settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d'ansia);
- gravi o leggere;
- permanenti o transitorie.

Le **normative di riferimento** sono:

- **La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012**
- **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013**
- **Nota Ministeriale n. 1551 del 27/06/2013**
- Legge 170/2010
- Legge 104/1992
- Legge Regionale 28 del 2007 (EES)
- DM prot n. 5669 del 12 Luglio 2011– Linee Guida DSA
- Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012
- Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 547 del 6 novembre 2012
- Nota USR prot n. 3709 del 19 aprile 2013
- Nota USR prot. n. 5084 del 31 maggio 2013
- Nota USR prot. n. 9252 del 27 settembre 2013

Un **bisogno educativo speciale** necessita di un **piano educativo individualizzato o personalizzato**.

La **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** ricorda che: «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare **Bisogni Educativi Speciali**: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è **necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta**».

I B.E.S. sono:

1. gli alunni con disabilità certificata ai sensi della **l. n. 104/92** art. 3 comma 1 e 3 (quindi dotati di diagnosi funzionale e supportati dal docente di sostegno e dalle figure cosiddette aggiuntive, quali assistenti all'autonomia e alla comunicazione, educatori professionali, ecc.);
2. gli alunni con **DSA** certificati ai sensi della **l. n. 170/2010** (quindi dotati di diagnosi / certificazione redatta coerentemente con il disposto dell'Accordo sottoscritto in sede di conferenza unificata ad agosto 2012) e gli alunni con altri **disturbi evolutivi specifici (ADHD, funzionamento cognitivo limite, ...)** , non ricadenti nella l. 104/92 né nella l. 170/2010, ma parimenti oggetto di letture diagnostiche di segno clinico (ad es. funzionamento intellettivo limite, disprassia, borderline, ecc.);
3. gli allievi con **svantaggio socio-economico, linguistico- culturale, disagio comportamentale e/o relazionale**, che hanno bisogno di un supporto al livello scolastico.




Figura 1: Immagine presa dal sito dell' Ist. Comprensivo Don Milani di Ferrara


La **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** vuole FORNIRE TUTELA AGLI ALUNNI CHE NON RIENTRANO NÈ NELLA LEGGE 104/92 NÈ NELLA LEGGE 170/2010.



Si vuole creare una scuola "**Inclusiva**": un sistema di interventi rivolto agli studenti BES, ,che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali.

Gli allievi con disabilità certificata secondo la L. 104/92 sono:

- gli ipovedenti o non vedenti;
- i minorati dell'udito;
- i disabili motori;
- i disabili intellettivi;

Per loro ci sono **due percorsi** da attivare al livello scolastico:





Nell'art. 6, comma 1 del Regolamento sul nuovo esame di stato D.P.R. n° 323 del 23 luglio 1998



Gli allievi che rientrano nella seconda area sono:

- i **DSA¹**;
- Quelli con **disturbi evolutivi specifici**:
 - 1) A.D.H.D. (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività);
 - 2) i deficit del linguaggio;
 - 3) i deficit delle abilità non verbali (coordinazione motoria, disprassia);
 - 4) i deficit dello spettro acustico live

¹ Vedi norme per i coordinatori sui DSA redatte dalla Prof.ssa S. Campagna.

Gli allievi appartenenti alla terza area sono allievi svantaggiati da un punto di vista:


- socio-economico;
- linguistico;
- culturale;
- disagio comportamentale e/o relazionale.

La **Circolare Ministeriale del 06/03/2013** afferma che: «Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di **elementi oggettivi** (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate **considerazioni psicopedagogiche e didattiche**.

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** – per esempio **alunni di origine straniera di recente immigrazione** e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno – **è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative** (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)».

Gli allievi stranieri necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in **via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP**, soprattutto per alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina.

N.B. In ogni caso, tutte queste operazioni servono per offrire maggiori opportunità formative e flessibilità dei percorsi, **non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento**.



Per questi allievi bisognerà:

- monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- attivare, a **differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, misure dispensative**, che avranno **carattere transitorio** e attinenti agli aspetti didattici, **privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative**.

La **Circolare Ministeriale del 06/03/2013** ricorda che: «In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM **n. 5669** del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida».

Allievi che vengono individuati appartenere alla terza area, a titolo esemplificativo, possono essere:

- quelli che possiedono una famiglia oggettivamente svantaggiata dal punto di vista economico e culturale caratterizzati da un funzionamento di eccellenza;
- quelli addirittura "avvantaggiati" per le caratteristiche socio-culturali del contesto di provenienza, che però manifestano comportamenti disadattivi in virtù di un profondo disagio personale.

Fermo restando il funzionamento bio-medico di ciascuno, occorre individuare indicatori di lettura della manifestazione di esso per stabilire se il Consiglio di classe possa assumere su di sé la responsabilità di farsene carico in termini di "specialità", dedicandogli, di conseguenza, una speciale attenzione.

Per gli **allievi DSA** e per gli **allievi con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio comportamentale/relazionale** è prevista la compilazione del **PDP** (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) con l'estensione della legge 170/2010 anche ai casi appartenenti alla terza area dei BES (dove lo si reputi necessario).

La **Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012** ricorda che: «... è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma" e continua: "**Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento**».

Le scuole con la collaborazione dei Consigli di classe, dopo aver esaminato la documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, dal DM 5669/2011 e dalle allegate Linee guida.

Inoltre la **Circolare Ministeriale del 06/03/2013** mette in evidenza che:«**il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti**».

Deve essere effettuato dopo un periodo di osservazione dell'allievo, comunque entro il primo trimestre.

Il **PDP** viene deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia (e dall'allievo qualora lo si ritenga opportuno).

Vi si legge che: «in questa nuova e più ampia ottica, il **Piano Didattico Personalizzato** non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico - educative calibrate sui **livelli minimi attesi** per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico - strumentale».

E **per fugare i rischi di genericità applicative**, la Circolare prosegue: «Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare

contenzioso». Si sottolinea, in sostanza, la necessità di **motivare** e **verbalizzare** le misure adottate per evitare fraintendimenti con le famiglie.

A richiesta della famiglia, copia della scheda dovrà essere consegnata ai genitori.

La formulazione del PDP dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia e costituisce un vero e proprio contratto formativo in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola, che si obbliga a rispettarlo.


Ciò non significa, per altro, che basti la certificazione o la formulazione del PDP perché l'alunno venga automaticamente promosso. Ogni studente, infatti, dovrà comunque dimostrare il profitto che riuscirà a realizzare, impegnandosi nell'attuazione del Piano e se quest'ultimo verrà rispettato dalla scuola, ma non dall'alunno, mancando questi di impegnarsi secondo le sue capacità, egli può non essere ammesso alla classe successiva.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora i C.d.C. ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.

Qui si introduce un temporaneo ruolo di supplenza dei docenti della classe ai ritardi burocratici, basato però su fondate valutazioni pedagogico – didattiche.

La diagnosi rilasciata da privati, deve essere ratificata e certificata da parte del Servizio Sanitario Nazionale entro il 31/03 di ogni anno, a maggior ragione nelle classi terminali.

Il PEI e il PDP sono **elaborati collegiali**, redatti congiuntamente dai docenti curricolari e di sostegno, dagli operatori sanitari, dal personale educativo assistenziale o educatore dell'Ente locale e in collaborazione con i genitori dell'alunno.



COSA CONCRETAMENTE devono fare i Consigli di classe:

- rilevare tutte le certificazioni non H e non DSA (es: disprassia, disturbo del linguaggio,...);
- rilevare gli alunni BES di natura socio - economica, linguistica-culturale, disagio comportamentale e/o relazionale;
- verbalizzare le predette rilevazioni: “il consiglio/team della classe....., ai sensi e per gli effetti della direttiva ministeriale del 27/12/2012 e della C.M. n° 8 del 03/2013, stante la sussistenza delle condizioni previste dalle norme sopra richiamate, rileva la presenza dei seguenti alunni con bisogno educativo speciale:

NOME COGNOME	TIPO DI B.E.S.	motivazione
Fi. Ma.	disprassia	cert. medica
Er. Di.	disagio socio economico	segnalazione s. sociali comunali
Kr. He.	non conoscenza lingua italiana	verbalizzazione Cons. classe del...
....

- redigere il PDP (vedere modello).

Per i predetti alunni viene redatta una proposta di Piano Didattico Personalizzato conforme con le prescrizioni di cui all’art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e al punto 3.1 delle "linee guida" allegate.

Il PDP verrà approvato in una seduta successiva e firmato da tutti soggetti indicati dalla C.M. 8 del 03/2013.

ESAME DI STATO DEI CANDIDATI BES

O. M. n. 13 del 2013 **Esami di Stato**, art.18:

“La Commissione d’esame (D.P.R. 22/6/2009, n.122, art. 10 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170) considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011”.

“**Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura**, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato”.

Per quanto riguarda la **PROVA INVALSI** per l' a.s. **2012/2013** nel regolamento al punto **2.4** è stato precisato che gli allievi afferenti alla *“AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE”* (in base alla definizione della circolare MIUR 8/2013) **NON** sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi hanno dovuto svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.

L'inclusione si realizza:

- solo tenendo conto delle diversità di ciascuno;
- mettendo insieme tutte le potenzialità coinvolte;
- creando una rete tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari.